

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APR. 2002

ADDI 19 APR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° -486-

OGGETTO: Proposta di disciplinare di produzione della Ceramica artistica e tradizionale ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge 9 luglio 1990, n. 188.



486 9 APR. 2002

W

OGGETTO: Deliberazione concernente: Proposta di Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge 9 luglio 1990, n. 188.

LAZIO
Consiglio Economico
Produttivo

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità";

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52 che modifica la legge 9 luglio 1990, n. 188;

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 5 della legge 188/90 che prevede che il disciplinare di cui al comma 1 della suddetta legge è approvato dal Consiglio nazionale ceramico su proposta della Regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona;

VISTA la nota prot. n. 771199 del 19 febbraio 2002 con la quale il Ministero delle Attività Produttive chiede alla Regione la formalizzazione della proposta di Disciplinare;

VISTA la nota prot. 6567 del 19/03/2002 con la quale il Comune di Civita Castellana invia alla Regione una proposta di disciplinare;

VISTO il disciplinare tipo della produzione di ceramica artistica e tradizionale approvato dal Consiglio Nazionale Ceramico con deliberazione del 27 marzo 1996 e pubblicato sulla G.U. n.283 del 4.12.1997;


CONSIDERATO che la proposta di disciplinare del Comune di Civita Castellana è conforme al disciplinare tipo approvato dal Consiglio Nazionale Ceramico;

CHE la Regione, valutata positivamente detta proposta, ritiene di doverla accogliere integralmente;

RITENUTO di approvare il suddetto disciplinare, al fine di formalizzare la proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale Ceramico ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L. 188/90;

All'unanimità

27 APR 2002



LAZIO
Consiglio Economico
Produttivo

DELIBERA

- Di accogliere la proposta di disciplinare inviata dal Comune di Civita Castellana con nota prot. 6567 del 19/03/2002;
- Di approvare l'allegata proposta di disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di formalizzare la proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale Ceramico ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L. 188/90;
- Di trasmettere, per il seguito di competenza, tale proposta al Ministero delle Attività Produttive

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

486
DEL 9 APR. 2002

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DI CIVITA CASTELLANA

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente disciplinare detta norme per l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana" alla produzione civitonica di ceramica artistica e tradizionale, a tutela della sua denominazione di origine e ai fini della difesa e della conservazione delle sue caratteristiche tecniche e produttive, da parte dei produttori che siano iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" previsto dall'art. 3 Bis, dall'art. 44, Legge 6 Febbraio 1996, n. 52.

Art. 2

Marchio

Il marchio che contraddistingue la produzione civitonica di ceramica artistica e tradizionale di cui all'art. 1 è rappresentato dal logotipo, contenente la dicitura "Ceramica artistica e tradizionale" sovrastante il logo ceramico nazionale recante, al centro, lo stemma del Comune di Civita Castellana, tracciato in modo indelebile (es.: a crudo, a gran fuoco, in decal, in terza cottura) apposta di norma sulla base di appoggio dell'opera.

Sull'opera in prossimità del marchio, il produttore dovrà apporre nell'ordine e in modo indelebile:

- la esatta denominazione di fabbrica del produttore;
- il luogo di produzione;
- le eventuali proprietà artistiche,
- il numero dell'autorizzazione concessa dal Comitato di disciplinare,
- il numero progressivo di tiratura ovvero indicazione di tiratura illimitata,
- le indicazioni relative all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI.

Art. 3

Zona di produzione

Il marchio potrà essere apposto dai produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" esclusivamente su opere prodotte nelle fabbriche situate nel territorio del Comune di Civita Castellana e a seguito di specifica autorizzazione del Comitato di disciplinare costituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 Luglio 1990, n. 188.

IL PRESENTE DISCIPLINARE
SI COMPONE DI N° 4 PAGINE

IL REGIONALE

L'ASSESSORE

Oliva

Muffa

Art. 4

Caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana

1. I caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che contraddistinguono, nei diversi periodi storici, la produzione civitonica dalle origini conosciute ad oggi, testimoniata dalle opere di sicura origine, anche per accreditata attribuzione civitonica e dello sviluppo che si è venuto delineando nell'ultimo cinquantennio sono i seguenti:
- tipologia produttiva: articoli destinati alla tavola (stoviglie, contenitori per liquidi o solidi alimentari da tavola); articoli di arredo domestico (vassoi da tavola o da muro; oggettistica di arredamento);
 - caratteri formali ispirati al gusto contemporaneo della forma e del colore originati da ricerche ed esperienze parallele o derivanti da quelle effettuate negli istituti di istruzione artistica nazionali ed esteri.

Art. 5

Materie prime e tecniche produttive

Impasto: terraglia bianca tenera e semidura biscottata alla temperatura di 1050-1080° c.

Foggatura: colaggio, pressa idraulica; uso di macchine combinate a testa ruotante, stampa a lastra.

Decorazione effettuata con l'intera gamma dei colori sottovernice.

Tecniche di decorazione: pittura a mano a pennello o tamponi manuali; serigrafia a gran fuoco; decalcomania a gran fuoco o piccolo fuoco.

Invetriatura con cristalline trasparenti o colorate stannifere cotte alla temperatura di 980-800°c.

Applicazione di lustri metallici o colori a piccolo fuoco o decalcomanie su finito ricotti alla temperatura di 750-800°c.

Ogni materiale adoperato per gli oggetti destinati alla tavola, deve essere compatibile con l'uso alimentare.

Art. 6

Comitato di disciplinare

1. E' costituito il Comitato di disciplinare per le "ceramiche artistiche tradizionali di Civita Castellana" con sede presso il Comune di Civita Castellana. Il Comitato si compone di nove esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo
- 4

tecnico produttivo o artistico-culturale nominati dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, così designati dal Consiglio Nazionale Ceramico.

- Il Sindaco del Comune di Civita Castellana, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - tre esperti da individuare sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la Regione del Lazio;
 - tre esperti individuati dal Comune di Civita Castellana sentiti l'Istituto Statale d'Arte di Civita Castellana, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Viterbo;
 - due esperti ceramologi di comprovata esperienza individuati dal Comune di Civita Castellana cui è affidata la tenuta dei registri di cui all'art. 4.
2. Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente ogni qual volta sia necessario e tiene apposito verbale delle proprie riunioni. Elegge al suo interno un Vice Presidente e delibera a maggioranza dei presenti sulle materie previste dalla Legge 188/1990 e dal presente disciplinare.
 3. Purché regolarmente convocata la riunione è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
 4. Spetta ai componenti un'indennità per ogni riunione del Comitato pari a quello fissato dal Comune di Civita Castellana per la partecipazione alle commissioni consiliari.
 5. Alle spese per il funzionamento del Comitato provvede il Comune di Civita Castellana con appositi stanziamenti nel Bilancio.

Art. 7

Controllo della produzione

1. Il marchio potrà essere apposto da quei produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" sulle opere che rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e decori, tecniche di lavorazione e produzione, di cui all'articolo 4 ovvero che ne costituiscano il naturale sviluppo e aggiornamento previa autorizzazione del Comitato di disciplinare.

A tal fine il produttore sottoporrà al Comitato il prototipo, o l'originale se trattasi di esemplare unico, della linea di produzione tutelata che intende avviare, specificando in apposita relazione accompagnatoria: le tecniche di foggatura, cottura e decorazione impiegate; l'argilla, i colori e smalti impiegati; la tiratura; le eventuali varianti; i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale civitonica.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Comitato di disciplinare per il modello e le varianti, per la tiratura richiesti. L'autorizzazione si intende concessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda qualora non intervenga da parte del Comitato diniego motivato con indicazione delle eventuali modifiche da apportare al prototipo al fine dell'ottenimento del marchio.

Dei modelli autorizzati il Comitato tiene apposito registro curandone la pubblicazione annuale.

Art. 8
Controlli periodici e difesa del marchio

1. Il Comitato di disciplinare potrà effettuare controlli sulle produzioni autorizzate ai sensi dell'art. 6, avendo la facoltà di revoca dell'autorizzazione qualora riscontrasse palesi difformità nella produzione rispetto al prototipo autorizzato.
2. Il Comitato di disciplinare potrà costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio.

Art. 9
Della produzione di "pezzi storici"

1. Tutte le fasi produttive devono di norma avvenire all'interno della bottega od opificio del ceramista, ma è consentito di avvalersi dell'antica prassi di attivare l'esecuzione di tecniche o foggiate da eseguire a domicilio purché l'esecutore risieda a Civita Castellana e sia iscritto nell'albo degli artigiani.
2. Per la riproduzione di opere storiche realizzati per il decoro e non per l'uso di contenimento di generi alimentari potrà essere usato smalto della stessa composizione del tempo di invenzione cioè con uso del piombo come fondente e dello stagno come opacizzante e imbiancante. Su retro di detti manufatti dovrà comunque essere apposto il segno distintivo indicante l'uso "non alimentare".

Art. 10
Codice di comportamento per la vendita

1. la vendita di ceramiche recanti il marchio "ceramiche artistiche tradizionali di Civita Castellana" dovrà avvenire in modo consono al prestigio nei secoli affermatosi della produzione civitonica ed il produttore dovrà perciò accertarsi del rispetto delle seguenti norme di comportamento da parte del venditore:
 - a) non è ammessa la esposizione per la vendita di ceramiche recanti il marchio "ceramiche artistiche tradizionali di Civita Castellana" nei mercati all'aperto o all'esterno del locale di vendita;
 - b) non è ammessa la reclamizzazione di ribassi nel prezzo di vendita, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo effettuati;
 - c) è raccomandato l'impiego di confezioni consone alla qualità dell'opera soggetta a tutela;
 - d) è raccomandata l'esposizione accanto all'opera di apposita didascalia in cui siano riportate le caratteristiche tecniche e stilistiche dell'opera in rapporto ai caratteri fondamentali della tradizione civitonica;
 - e) è raccomandata la consegna all'acquirente di apposito certificato di autenticità in cui siano descritte le caratteristiche dell'opera nonché la data e il numero della autorizzazione concessa dal Comitato di disciplinare.
2. A richiesta dell'acquirente sarà comunque mostrata copia della relazione tecnica di cui all'art. 6 e della autorizzazione ottenuta.
3. Il mancato rispetto delle norme di cui ai precedenti commi, potrà comportare la revoca da parte del Comitato dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare.